

NOTA UFFICIO SINDACALE

Congedo di paternità e congedo parentale

Il Consiglio dei Ministri, in data 22 giugno, ha approvato definitivamente lo schema del decreto legislativo che recepisce la seguente direttiva europea:

- 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza abrogando la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.

Il decreto legislativo recepisce la direttiva europea n. 1158 del 2019, modifica ed integra sia il testo del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e altre disposizioni vigenti, come la legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili).

L'obiettivo è quello di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.

Congedo obbligatorio di paternità

Entra a regime la nuova tipologia di congedo di paternità.

Si tratta di un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino.

Si tratta di un diritto autonomo e distinto riconosciuto al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.

Congedo parentale

La disciplina innovata prevede l'incremento:

- da 10 a 11 mesi, la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell'ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali;
- da 6 a 9 mesi in totale, di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori;
- da 6 a 12 anni, l'età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato in tale misura.

Come generale articolazione della fruizione sono dunque previsti:

- 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore (3+3);
- 3 mesi, trasferibili tra i genitori con un'indennità pari al 30% della retribuzione.

Priorità di accesso allo smart working

I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile devono dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver. (Coloro che si occupano di soggetti non autosufficienti).

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 21 luglio 2022